

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del regolamento recante: "Regolamento concernente la procedura di approvazione dei forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e degli interventi d'interesse pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)".

Il giorno **08 Agosto 2008** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE	MARGHERITA COGO
	ASSESSORI	REMO ANDREOLLI
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		OTTORINO BRESSANINI
		MARTA DALMASO
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		FRANCO PANIZZA
Assenti:		GIANLUCA SALVATORI
Assiste:	LA DIRIGENTE	PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) all'articolo 2 detta le definizioni di bosco e di pascolo demandando ad apposito regolamento di stabilire i parametri dimensionali di bosco e pascolo.

L'articolo 2 del regolamento in oggetto stabilisce come parametri dimensionali, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti, l'estensione superiore a 2000 metri quadrati, la larghezza massima superiore a 20 metri la copertura superiore al 20 per cento. Ai fini della definizione di pascolo la percentuale di copertura arborea deve essere inferiore al 20 per cento.

Il Titolo II, Capo I, della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, detta le disposizioni in materia di pianificazione e programmazione.

In particolare l'articolo 6 delle legge n. 11 del 2007 disciplina i piani forestali e montani, riferiti all'intero territorio di ciascuna comunità o a sue parti omogenee, quale strumento principale per assicurare la realizzazione delle finalità previste dalla stessa legge provinciale, demandando ad apposito regolamento di stabilire i requisiti professionali per la redazione e la procedura di approvazione dei piani, i criteri per la revisione e le forme di partecipazione.

Agli articoli 3 e 4 del regolamento in oggetto è fissata la procedura per la redazione e l'approvazione dei piani forestali e montani. In particolare si prevede che la Provincia organizzi conferenze pubbliche per illustrare la metodologia applicata e gli ambiti territoriali interessati dai piani, ai fini di acquisire per la redazione del progetto di piano le proposte e le richieste scritte dei comuni, delle comunità, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, dei proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani, nonché di chiunque vi abbia interesse.

All'interno della procedura è prevista una seconda conferenza nella quale si illustrano i contenuti essenziali e gli indirizzi dello progetto di piano a cui sono invitati i comuni, le comunità, le amministrazioni separate dei beni di uso civico nonché i proprietari forestali di almeno 100 ettari ricadenti nei territori interessati dai piani per la presentazione di osservazioni scritte

Tra le forme di partecipazione il regolamento prevede che qualora il progetto di piano riguardi zone ricadenti nel territorio di un parco naturale provinciale o del parco nazionale dello Stelvio, l'ente di gestione del parco interessato concorre alla formazione del piano per l'ambito territoriale e per le tematiche di propria competenza attraverso un proprio referente tecnico.

Per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale deve essere sentito il Consiglio delle autonomie locali e l'ente di gestione del parco interessato territorialmente.

Gli articoli 5, 7 e 8 del regolamento prevedono la disciplina delle varianti, delle revisioni, delle rettifiche e degli aggiornamenti, nonché i requisiti professionali per la redazione dei piani forestali e montani

L'articolo 6 del regolamento disciplina il coordinamento tra la pianificazione forestale e l'amministrazione dei beni di uso civico.

La legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, al Titolo VI, Capo I, detta le disposizioni in materia di gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane.

In particolare l'articolo 57 della legge provinciale n. 11 del 2007 disciplina i piani di gestione forestale aziendale e piani semplificati di coltivazione. In particolare si prevede che i proprietari privati possono gestire i propri beni silvo-pastorali, anche in forma associata, in base a piani semplificati di coltivazione o a piani di gestione forestale a carattere aziendale nel caso di estensione minima di 100 ettari, o di 50 ettari nel caso di appezzamenti in un unico corpo. Si stabilisce inoltre che i comuni e gli altri enti pubblici devono gestire i beni silvo-pastorali di propria proprietà in base ai piani di gestione forestale a carattere aziendale. Gli stessi beni possono essere gestiti in base a piani semplificati di coltivazione quando si prevede unicamente il soddisfacimento delle richieste di uso civico e non sono previsti interventi significativi connessi alla gestione della proprietà. La disposizione richiamata demanda ad apposito regolamento di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione del medesimo articolo.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento prevedono i contenuti dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione predisposti dai proprietari pubblici e privati per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 57 della legge provinciale n. 11 del 2007, i requisiti professionali per la loro redazione, la procedura di approvazione dei piani stessi da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste nonché la disciplina relativa alla validità, alle revisioni e alle proroghe dei piani in oggetto.

In particolare l'articolo 10 stabilisce che per la predisposizione del piano aziendale o del piano semplificato, i proprietari concordano con la struttura provinciale competente in materia di foreste una riunione nella quale sono definiti gli indirizzi specifici di pianificazione necessari alla redazione dei piani stessi per la successiva trasmissione alla struttura medesima per l'approvazione entro 120 giorni.

Se i piani riguardano territori ricadenti entro un parco naturale provinciale o il parco nazionale dello Stelvio, è garantita la partecipazione degli enti di gestione del parco interessato alla definizione degli indirizzi specifici di pianificazione, ed è acquisito ai fini dell'approvazione dei piani da parte della struttura provinciale competente in materia di foreste, il parere degli enti stessi secondo quanto previsto dalle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 4, lettera a), della legge provinciale

Il Titolo IX, Capo I della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, detta la disciplina di esecuzione degli interventi di interesse pubblico.

In particolare l'articolo 85 della legge n. 11 del 2007 stabilisce che l'individuazione e la programmazione degli interventi e delle opere d'interesse pubblico previste dalla stessa legge provinciale si realizzano attraverso i piani degli interventi, demandando ad apposito regolamento di stabilire la procedura di approvazione dei piani degli interventi.

L'articolo 13 del regolamento disciplina i piani degli interventi previsti dall'articolo 85 della legge provinciale n. 11 del 2007, quale strumento di programmazione degli interventi di interesse pubblico da parte delle strutture provinciali competenti in materia di foreste, di sistemazione idraulica e forestale e di conservazione della natura e valorizzazione ambientale, compresa l'Agenzia delle foreste demaniali. Nella definizione delle proposte dei piani degli interventi sono coinvolti, anche attraverso gli incontri previsti dall'articolo 101, i comuni e le comunità interessati dagli interventi di sistemazione idraulica e forestale.

Gli interventi di interesse pubblico sono di norma programmati mediante un unico piano di durata pari alla legislatura, articolato in apposite sezioni, che possono essere approvate anche separatamente, riferite ad ambiti di intervento omogenei di competenza delle strutture competenti.

Il medesimo articolo del regolamento stabilisce inoltre che nel piano degli interventi sono programmate spese strumentali alla realizzazione degli interventi, raggruppate per tipologie omogenee.

Per quanto non diversamente disposto dal regolamento e dalla legge n. 11 del 2007 si applica il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Legisl. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4).

La disposizione del regolamento in oggetto prevede inoltre una disposizione transitoria per disciplinare i rapporti con gli attuali strumenti di programmazione. Si prevede infatti che fino all'approvazione del piano, gli interventi sono programmati mediante gli strumenti di programmazione previsti dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 14-42/Legisl. Inoltre si precisa che il piano pluriennale degli investimenti di sistemazione idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Legisl. approvato per la XIII legislatura e il programma di gestione 2008, per la parte relativa alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, mantengono la loro efficacia fino alla rispettiva scadenza.

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 all'articolo 86 disciplina il piano per la difesa del bosco dagli incendi demandando ad apposito regolamento di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione del medesimo articolo.

L'articolo 14 del regolamento in oggetto disciplina pertanto la durata, i contenuti e le procedure per l'elaborazione, la revisione e l'adozione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi.

La disposizione in esame stabilisce che il piano antincendio ha durata di dieci anni. Inoltre si prevede che qualora non vi siano modifiche significative dei fattori influenti sul rischio o delle strategie di intervento,

che rendano necessario riesaminarne le previsioni e i contenuti, il piano si intende è prorogato per un periodo pari alla durata massima, salvo revisione.

Nella procedura di approvazione del piano per la difesa dei boschi dagli incendi, la struttura provinciale competente in materia di foreste provvede alla pubblicazione per trenta giorni consecutivi, all'albo della Provincia, dell'avviso di deposito del piano antincendio presso la medesima struttura. Di tale avviso è data comunicazione da parte della medesima struttura ai comuni e alle comunità che ne curano la pubblicazione al rispettivo albo, per trenta giorni consecutivi. I comuni, le comunità, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico, i proprietari forestali, nonché chiunque vi abbia interesse possono presentare alla struttura provinciale competente in materia di foreste osservazioni scritte, entro il termine indicato nell'avviso di deposito del piano antincendio presso la medesima struttura. Per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale deve essere sentito il Consiglio delle autonomie locali e l'ente di gestione del parco interessato territorialmente

In esecuzione di quanto sopra richiamato, il Servizio Foreste e fauna con il supporto del Dipartimento Risorse Forestali e Montane, ha predisposto lo schema di regolamento in oggetto.

Tale schema di regolamento, con note del Dipartimento Risorse Forestali e Montane di data 23 aprile 2008, prot. n. 2257/D326/2008 è stato inviato alle strutture di staff per le valutazioni di competenza, e, segnatamente, al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, al Dipartimento Affari finanziari, al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, nonché al Dipartimento Programmazione, ricerca e innovazione.

In data 6 maggio 2008 presso il Dipartimento Risorse Forestali e Montane si è tenuta una riunione con i predetti Dipartimenti. A seguito delle osservazioni emerse nella riunione si è provveduto alla riformulazione dello schema di regolamento in oggetto e al successivo invio, con nota di data 16 maggio 2008, prot. n. 2667/D326/2008, ai predetti dipartimenti per le valutazioni di competenza.

Le osservazioni formulate dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, dal Dipartimento Affari finanziari, dal Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, nonché dal Dipartimento Programmazione, ricerca e innovazione, con note rispettivamente di data 22.05.2008, prot. n. 501, di data 20.05.2008, prot. n. 964 e di data 20.05.2008, prot. n. 448, in quanto condivisibili, sono state sostanzialmente recepite.

Il medesimo schema è stato oggetto di un incontro di presentazione e di confronto tenutosi in data 19 maggio 2008 presso il Dipartimento Risorse Forestali e Montane, a cui hanno preso parte il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Associazione ASUC, la Magnifica Comunità di Fiemme, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez e l'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Trento. Le osservazioni emerse nel corso della riunione, in quanto condivisibili, sono state sostanzialmente recepite.

Successivamente, il Servizio Legislativo del Dipartimento Affari e

Relazioni Istituzionali, con nota prot. n. 297 di data 22 maggio 2008, ha segnalato di aver provveduto all'esame e alla stesura definitiva dello schema di regolamento unitamente al Servizio Foreste e Fauna ed al Dipartimento Risorse forestali e montane.

A seguito della procedura sopra illustrata, lo schema di regolamento è stato approvato in via preliminare dalla Giunta provinciale, con conchiuso di data 23 maggio 2008, ai fini della presentazione al Consiglio delle autonomie locali, istituito con legge provinciale 15 giugno 2005 n. 7, ed alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota dd. 3 luglio 2008, ha comunicato che nella seduta del 27 giugno 2008 è stato espresso parere favorevole allo schema di regolamento in oggetto, con le osservazioni di seguito sintetizzate:

- a) specificare all'articolo 2, comma 1 che la parte di terreno libero a limitare del bosco consolidato occupata negli anni, più recenti, dalla crescita di piante e arbusti, non concorre ad individuare la perimetrazione esterna del bosco medesimo dovendosi per la stessa fare riferimento agli strumenti di pianificazione in essere, tutto ciò per quanto concerne i vincoli di qualunque natura connessi alla presenza del bosco ;
- b) riformulare il testo dell'articolo 3, comma 3, modificando il periodo *"..a tal fine il progetto di piano è depositato presso il comune o la comunità nel cui territorio ricade la maggior parte dei beni oggetto dello progetto di piano medesimo.."* in:
"...a tal fine il progetto di piano è depositato presso la comunità e, nel caso siano riferiti a parti omogenee di essa, anche nel comune nel cui territorio ricade la maggior parte dei beni oggetto del progetto del piano medesimo" ;
- c) richiamato l'articolo 8, comma 2, lettera i) della legge provinciale n. 3 del 2006, che riserva alla provincia le funzioni amministrative in materia forestale, *"ferme restando in capo ai comuni le competenze in materia di gestione del loro patrimonio agro-silvo-pastorale e di partecipazione agli organi degli enti parco e della loro gestione"* , si sostiene che la previsione dell'articolo 9, comma 3 non sia del tutto coerente con la disposizione ora citata. Pertanto si propone di modificare il medesimo comma 3 nel seguente modo: *"3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i livelli qualitativi e di analisi, gli standards metodologici nonché i criteri tecnico-scientifici che devono essere rispettati nell'elaborazione dei piani di gestione forestale"* .

A seguito delle osservazioni svolte dal Consiglio delle autonomie locali, si è integrato lo schema di regolamento in parola, al fine di recepire le medesime osservazioni, per quanto compatibili con il dettato della legge provinciale n. 11 del 2007.

Successivamente, con nota dd. 3 luglio 2008, n. prot. 3733 a firma del Presidente della Provincia, si è provveduto a inviare lo schema di regolamento al Consiglio provinciale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, nella seduta del 31 luglio 2008 ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di regolamento, come comunicato con nota 4 agosto 2008, n. prot. 7517, a firma del Presidente del Consiglio provinciale.

Si dà atto, infine, che la procedura seguita per la predisposizione del regolamento è conforme alle direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2358 del 4 ottobre 2002, come modificata con deliberazione del 16 dicembre 2005 n. 2640.

Tutto ciò premesso, visto ed esaminato il regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, se ne propone l'approvazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette);
- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2358 dd. 04 ottobre 2002, n. 586 dd. 21 marzo 2003 e n. 2640 del 16 dicembre 2005, relative alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;
- visto il parere favorevole con osservazioni dd. 3 luglio 2008, espresso dal Consiglio delle autonomie locali;
- visto il parere favorevole dd. 4 agosto 2008, n. prot. 7517, reso dalla competente commissione permanente del Consiglio Provinciale;
- visti gli artt. 53 e 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento avente ad oggetto "Regolamento concernente la procedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d'interesse pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6, 57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)";
2. di autorizzare il Presidente della Provincia ad emanare il regolamento di cui al precedente punto 1) con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RM

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO